REGOLAMENTO (CEE) N. 1310/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1988

relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (2), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha istituito un regime di limitazione della garanzia, applicabile, separatamente, sia nelle regioni in cui si applica il regime del premio variabile, sia nelle altre regioni ; che occorre definire il funzionamento di tale regime,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento succitato stabilisce che la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito ; che è opportuno determinare il numero di pecore basandosi, in particolare, sui dati ottenuti nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio (3), modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (4), relativa alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino ;

considerando che per la campagna 1988 la stima del numero di pecore supera il livello massimo garantito comporta la fissazione d'un coefficiente di riduzione ; che occorre tuttavia prevedere le misure adeguate per assicurare che il premio per pecora, in quanto premio unico erogato in un unico versamento dopo la fine della campagna, sia determinato in base alla media pro rata temporis del prezzo di base applicabile prima dell'entrata in vigore del regime di limitazione della garanzia e del prezzo di base ridotto per applicazione del coefficiente precitato a partire dall'entrata in vigore di tale regime ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini e caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La stima del patrimonio ovino e l'accertamento del numero di pecore di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80 vengono effettuati in particolare, in base ai dati statistici ottenuti nel quadro dell'applicazione della direttiva 82/177/CEE.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1988

— il coefficiente di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80 è fissato come segue :

Gran Bretagna : 3,0,

Resto della Comunità : 2,0 ;

— gli importi settimanali dei prezzi d'intervento e del livello guida sono fissati nell'allegato, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 3.

Tuttavia, per il calcolo del premio per pecora e per capra, il coefficiente applicato al prezzo di base è corretto pro rata temporis.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
(3) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

ALLEGATO

Campagna 1988

(in Ecu/100 kg — peso per carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo d'intervento	Prezzo d'intervento derivato	Livello guida
4 gennaio	1			
11 gennaio	2			
18 gennaio	3			
25 gennaio	4			
1° febbraio	5			
8 febbraio	6			
15 febbraio	7			
22 febbraio	8			
29 febbraio	9			
7 marzo	10			
14 marzo	11			
21 marzo	12			
28 marzo	13			
4 aprile	14			
11 aprile	15			
18 aprile	16			
25 aprile	17			
2 maggio	18			
9 maggio	19			
16 maggio	20			
23 maggio	21	388,82	369,22	384,86
30 maggio	22	378,38	358,77	374,52
6 giugno	23	368,69	349,08	364,92
13 giugno	24	359,17	339,56	355,51
20 giugno	25	349,57	329,96	346,00
27 giugno	26	339,96	320,35	336,49
4 luglio	27	331,81	312,20	328,42
11 luglio	28	323,93	304,32	320,62
18 luglio	29	320,69	301,08	317,41
25 luglio	30	319,12	299,51	315,86
1° agosto	31	318,52	298,91	315,27
8 agosto	32	318,52	298,91	315,27
15 agosto	33	318,52	298,91	315,27
22 agosto	34	318,52	298,91	315,27
29 agosto	35	318,52	298,91	315,27
5 settembre	36	318,52	298,91	315,27
12 settembre	37	318,52	298,91	315,27
19 settembre	38	318,52	298,91	315,27
26 settembre	39	318,96	299,35	315,71
3 ottobre	40	318,96	299,35	315,71
10 ottobre	41	319,22	299,61	315,96
17 ottobre	42	319,62	300,01	316,36
24 ottobre	43	321,27	301,66	318,00
31 ottobre	44	323,74	304,13	320,44
7 novembre	45	326,26	306,65	322,93
14 novembre	46	330,96	311,35	327,58
21 novembre	47	335,66	316,05	332,23
28 novembre	48	340,36	320,75	336,89
5 dicembre	49	345,77	326,16	342,25
12 dicembre	50	352,87	333,26	349,27
19 dicembre	51	359,95	340,34	356,28
26 dicembre	52	365,39	345,78	361,66